


**L'EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI ALLERTA PREVISTI DAL
«CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA»
ex D.Lgs n.14/2019 ALLA LUCE DELLA NUOVA
«COMPOSIZIONE NEGOZIATA» ex D.L. 24/08/2021 n.118**


- 1 – Il «sistema di allerta» previsto dal D.Lgs n.14 del 12/01/2019
- 2 – Cenni sulle novità previste nel D.L. n.118 del 24/08/2021 in tema di «allerta interna ed esterna»

PREMESSA:
LA CRISI COME FENOMENO ECONOMICO:
Le fasi dello sviluppo aziendale




Le fasi secondo la prassi del CNDCEC

L'individuazione dello stato di crisi



Le fasi della crisi d'impresa



1 – IL SISTEMA DI ALLERTA PREVISTO DAL D.Lgs n.14 del 12/01/2019:

Il primo pilastro del codice della crisi attiene ad un nuovo modello di ‘Risk Governance’, inteso come sistema integrato di principi e regole di ‘corporate governance’, procedure e strumenti di controllo interno e di modelli di ‘risk management’ da adottare (salvo ovviamente l’applicazione del giusto principio di proporzionalità), come principio generale, per ogni tipologia d’impresa (nuovo art. 2086 del codice civile), così come individuato dall’art. 375 del nuovo codice.

Assetti organizzativi dell’impresa

1. La rubrica dell’articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: “Gestione dell’impresa”.
2. All’articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Al primo pilastro sono riconducibili anche l'art. 377 (Assetti organizzativi societari), l'art. 378 (Responsabilità degli amministratori) e l'art. 379 (nomina degli organi di controllo).

In particolare, con l'art.379 si introduce per tutte le società di capitali che, per due esercizi consecutivi, hanno superato **uno** dei seguenti limiti:

- a) totale attivo patrimoniale: 4 milioni di euro;
- b) totale dei ricavi delle vendite: 4 milioni di euro;
- c) dipendenti medi occupati durante l'esercizio: 20 unità;

... l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti (o sindaco unico) che saranno obbligati anch'essi a verificare periodicamente il «sistema di allerta interna» di concerto con l'imprenditore
(ad oggi, causa pandemia, le nuove nomine del C.S. sono state rinviate all'approvazione del bilancio 2022 e quindi nel 2023 ex D.L. 118/2021).


Il secondo pilastro, conseguenza diretta del primo, è l'obbligo di impostare un «sistema d'allerta interna».

Obbligo dell'introduzione in tutte le aziende (fatto salvo il principio di proporzionalità) di una procedura, sistematica e continuativa, di tipo "diagnostico" di verifica del rischio strategico ed economico-finanziario dell'impresa da attuarsi a cura dell'organo amministrativo e degli organi di controllo il cui compito principale diviene quello di adempiere al monitoraggio del rischio aziendale con azioni proattive di segnalazione delle anomalie rilevanti. – (art. 14- Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari).

Come evidenziato nel grafico che segue, l'obbligo diviene quello di monitorare il fenomeno della «crisi finanziaria» in ottica preventiva, introducendo un concetto di «insolvenza prospettica» così definita all'art. 2 :

«... stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate»

OBBLIGO GIURIDICO DI INTERCETTARE NON PIU' LO «STATO D'INSOLVENZA», MA LA «CRISI FINANZIARIA», IDENTIFICATA COME «INSOLVENZA PROSPETTICA» (ART. 2 CCI)



Stato d'insolvenza (art.5 l.f.)

IL NUOVO ART. 2086 C.C. OBBLIGA L'IMPRENDITORE AD ATTUARE UNA GESTIONE «**INFORMATA E CONSAPEVOLE**» DELLO STATO DI SALUTE DELL'AZIENDA, IN UN'OTTICA DI «**PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**» (IL C.D. «FORWARD LOOKING»), GESTENDO IN OTTICA PROATTIVA IL «**RISCHIO D'IMPRESA**» CHE VIENE ASSUNTO NON SOLO DALLA PROPRIETA' MA ANCHE DAI CREDITORI SOCIALI IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI CHE L'IMPRESA INTENDE ATTUARE (NEL PIANO AZIENDALE) E DEL LORO GRADO DI RISCHIO PREVEDIBILE.

IL GRANDE SALTO PER LE IMPRESE ITALIANE (SOPRATTUTTO PER LE PICCOLE E MICRO) E' QUELLO DI ENTRARE NEL MONDO DELLA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO E DELLA GESTIONE PROATTIVA DEI «RISCHI AZIENDALI» .

IL CODICE DELLA CRISI FORGIA QUESTO MECCANISMO NEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 13, 24 E 25.



Misure di allerta (ex art. 13 CCI)

Art. 13 Indicatori della crisi

1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. ~~A questi fini, sono indicatori significativi, a questi fini, il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi~~ **indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.**

2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico.

3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.

Sostenibilità degli **oneri** dell'indebitamento con i **flussi di cassa** che l'impresa è in grado di generare

Adeguatezza dei **mezzi propri** rispetto a quelli di **terzi**

Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi

CNDCEC elabora con cadenza almeno **triennale** gli **indici**

Se indici non idonei per impresa, spiegazione in **Nota Integrativa** degli **indici utilizzati** con **attestazione del Professionista Indipendente**

Art. 24 Tempestività dell'iniziativa

1. Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13 comma 2.

2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all'articolo 17 attesta l'esistenza dei requisiti di tempestività previsti dal presente articolo.

LA CRISI SI PRESUME TEMPESTIVAMENTE INTERCETTATA SE . . . ENTRO 3/6 MESI A DECORRERE, ALTERNATIVAMENTE, DA QUANDO SUSSISTE IL SUPERAMENTO:

- A) DI UN CERTO LIVELLO DI **DEBITI V/ STIPENDI ARRETRATI...**
- B) OPPURE DI UN CERTO LIVELLO DI **DEBITI V/ FORNITORI SCADUTI...**
- C) OPPURE NELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO...**VENGONO SUPERATE TUTTE LE SOGLIE DEGLI INDICI** ELABORATI DALLA COMMISSIONE DEL C.N.D.C.

...L'IMPRENDITORE ATTUA UN PRESIDIO DI «GESTIONE PROATTIVA DELLA CRISI»

PRESIDIO DELL' «ALLERTA INTERNA» SECONDO IL C.N.D.C. PREVISTO NEL C.C.I.I.

SISTEMA DEGLI INDICI DI CUI ALLA DELEGA ART. 13. C. 2 (PARTE 1)

ALTRI INDICATORI DELLO STATO DI CRISI (PARTE 2)



Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi (art. 13, c.1; art. 24)

DEBITI V/ STIPENDI E FORNITORI SCADUTI

Assenza delle prospettive di continuità per l'esercizio in corso per cause diverse da probabili insolvenze (art. 13, c.1)

I valori-soglia di allerta

SETTORE	PERIMONIO BREVE	ATTIVITÀ A BREVE PASSIVITÀ BREVE	CASH FLOW /ATTIVO	INDEBITAM. PREV. E TRIB. /ATTIVO
(A) Agricoltura silvicoltura		92,1%	0,3%	5,6%
(B) Estrazione; (C) Manifatture (D) Produzione energia	3,0%		0,5%	4,9%
(E) Fornitura acqua (D) Trasmissione	2,6%	6,7%	1,9%	6,5%
(F41) Costruzioni (F42) Ingegneria (F43) Costruzioni specializzate		4,9%	0,4%	3,8%
(G45) Commercio al dettaglio; (G46) Comm. ing. str. energia/gas	5,3%	1,1%	1,4%	5,3%
(G47) Commercio all'ingrosso (I56) Bar e ristoranti			0,6%	2,9%
(H) Trasporto e magazzini (I55) Hotel	1,5%		1,0%	7,8%
(H) Trasporto e magazzini (I55) Hotel	1,5%		1,4%	10,2%
(JMN) Servizi alle imprese		95,4%	1,7%	11,9%
(PQRS) Servizi alle persone	1,5%	69,8%	0,5%	14,6%

SI RICORDA CHE QUESTI INDICI NON SONO STATI MAI APPROVATI DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DI FATTO, VENGONO SUPERATI DAL «D.L. 118/ 2021».

ESISTENZA/ASSENZA DI UNA RAGIONEVOLE PRESUNZIONE DELLO STATO DI CRISI

VERIDICITA' DEI DATI CONTABILI?

1) P.N. negativo (< minimo legale per società di capitali)

2) DSCR (Debt Service Coverage Ratio) a 6 mesi < 1

Flusso di cassa operativo (FCFF) a 6 mesi

(Quota capitale annua debito + Oneri finanziari)

Flusso di cassa disponibile per il rimborso dei debiti nei 6 mesi

3) Superamento congiunto delle soglie più rilevanti degli indici

Indice di sostenibilità degli oneri finanziari

Indice di adeguatezza patrimoniale

Indice di ritorno liquido dell'attivo

Indice di liquidità

Indice di indebitamento previdenziale e tributario

Oneri finanziari (C.17)

Fatturato (A.1)

Patrimonio netto (PN)

Debiti totali

Flusso di cassa (utile+cnm)

Attivo

Attivo corrente

Passivo corrente

Deb trib-prev

Attivo

Soglie di allerta in base al settore di attività → superamento congiunto di tutte le 5 soglie

ESEMPIO DI CALCOLO DEL D.S.C.R. SEMESTRALE CON IL BUDGET DI TESORERIA

INDICATORI DI ALLERTA Art. 13 co. 1 D.Lgs. N. 14 del 12/01/2019	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	TOT 6 mesi
A - SALDO DISP. LIQUIDE INIZIO MESE	50.000,00	45.700,00	37.900,00	3.600,00	5.800,00	6.500,00	50.000,00
Incassi da ordini/commesse in portafoglio (IVA inclusa)	50.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Incassi presunti da futuri ordini/commesse (IVA inclusa)				40.000,00	50.000,00	50.000,00	140.000,00
Incassi da Crediti v/clienti (o scadenzario "attivo")	60.000,00	30.000,00	10.000,00				100.000,00
B - TOTALE ENTRATE "OPERATIVE" PREVISTE	110.000,00	60.000,00	25.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	335.000,00
Pagamento merci (IVA inclusa)	-10.000,00						-10.000,00
Pagamento servizi (IVA inclusa)	-20.000,00						-20.000,00
Pagamento altri costi diretti (IVA inclusa)	-10.000,00						-10.000,00
Pagamento costi di struttura (IVA inclusa)	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-130.800,00
Pagamento debiti v/fornitori (o scadenzario "passivo")	-25.000,00	-10.000,00					-35.000,00
Pagamento IVA	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.000,00
Pagamento Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C - TOTALE USCITE "OPERATIVE" PREVISTE	-88.800,00	-33.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-217.800,00
Incassi da dismissioni immobilizzazioni							0,00
Pagamenti x CAPEX	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
D - FLUSSI DA CAPEX	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Interessi passivi fin/mutui in essere	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-9.000,00
Rimborso quota capitale fin/mutui in essere	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-60.000,00
Interessi passivi affidamenti a breve	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00		-12.000,00
Rimborso quota capitale nuovi finanziamenti							0,00
Rateazioni debito tributario	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00		-30.000,00
Rateazione debito previdenziale		-2.500,00		-2.500,00		-2.500,00	-7.500,00
E - FLUSSO DI CASSA A SERVIZIO DEBITO	-25.500,00	-14.000,00	-25.500,00	-14.000,00	-25.500,00	-14.000,00	-118.500,00
F - FLUSSO DI CASSA MENSILE (B+C+D+E)	-4.300,00	-7.800,00	-34.300,00	2.200,00	700,00	12.200,00	-31.300,00
G - SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE FINE MESE (A+F)	45.700,00	37.900,00	3.600,00	5.800,00	6.500,00	18.700,00	118.200,00

X DSCR

A1 - SALDO DISP. LIQUIDE INIZIO MESE	50.000,00	45.700,00	37.900,00	3.600,00	5.800,00	6.500,00	50.000,00
A2 - FREE CASH FLOW (B+C+D)	21.200,00	6.200,00	-8.800,00	16.200,00	26.200,00	26.200,00	87.200,00
E - FLUSSO DI CASSA A SERVIZIO DEBITO	-25.500,00	-14.000,00	-25.500,00	-14.000,00	-25.500,00	-14.000,00	-118.500,00

DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) a 6 mesi < 1

DSCR = $[A1+A2]/[-B]$	1,16
-----------------------	------

IL D.S.C.R. E' MAGGIORE DI 1



INDICATORI DI ALLERTA Artt. 15 e 24 D.Lgs. N. 14 del 12/01/2019

INDICATORI DI ALLERTA Artt. 15 e 24 D.Lgs. N. 14 del 12/01/2019

11/07/05

Tabella 1

DEBITI PER RETRIBUZIONI Art. 24 co. 1 lett. a)

Retribuzioni complessive mensili	246.153,85
Retribuzioni scadute da almeno 60 giorni	200.000,00
SOGLIA DI ALLERTA (metà delle retribuzioni mensili)	123.076,92
Esito	ALLERTA

Tabella 2

DEBITI VERSO FORNITORI Art. 24 co. 1 lett. b)

Debiti v/fornitori scaduti da almeno 120 giorni	400.000,00
Debiti v/fornitori non scaduti	1.000.000,00
SOGLIA DI ALLERTA (debiti v/fornitori non scaduti)	1.000.000,00
Esito	REGOLARE

Tabella 3

DEBITO I.V.A. Art. 15 co. 2 lett. a)

Debito I.V.A. scaduto e non versato risultante dalla Liquidazione Periodica	20.000,00
Volume d'affari del medesimo periodo	1.000.000,00
Volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente	18.560.511,82
1° SOGLIA (30% del Volume d'affari del periodo)	300.000,00
2° SOGLIA (per scaglioni di Volume d'affari anno precedente)	100.000,00
Esito	REGOLARE

Tabella 4

DEBITI PER CONTRIBUTI INPS Art. 15 co. 2 lett. b)

Contributi previdenziali scaduti da oltre 6 mesi	50.000,00
Contributi previdenziali dovuti per l'anno precedente	90.000,00
1° SOGLIA (metà dei contributi dovuti per l'anno precedente)	45.000,00
2° SOGLIA (fissa)	50.000,00
Esito	REGOLARE

Tabella 5

DEBITI VERSO AGENTE DELLA RISCOSSIONE Art. 15 co. 2 lett. c)

Crediti affidati per la riscossione scaduti da oltre 90 giorni	200.000,00
Forma giuridica dell'impresa	Impresa collettiva
SOGLIA (eu. 500.000 per le imprese individuali, eu. 1.000.000 per le imprese collettive)	1.000.000,00
Esito	REGOLARE

ALLERTA INTERNA
ART. 24

Tutte le soglie dei creditori pubblici qualificati sono state recentemente modificate con la legge 29/12/2021 n. 233

ALLERTA ESTERNA
ART. 15

IL PRESIDIO DELL' «ALLERTA ESTERNA»

(ad oggi rinviato al 01/01/2024 dal D.L. 118/2021)

- Il meccanismo previsto all'art. 15 – «**Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati**» è stato previsto solo quale «controreazione del sistema pubblico» alla mancata intercettazione della «crisi finanziaria» da parte dell'imprenditore nella sua fase precoce.
- Ovviamente il sistema di allerta «esterna» previsto dall'art. 15 non può che «scattare» in una fase successiva all'evidenza dei «primi sintomi della crisi» e comunque l'attivazione in questa fase sarà considerata come tardiva, rispetto all'obiettivo legale principale (intercettare la «crisi» come probabilità di futura insolvenza – ALLERTA INTERNA); tale affermazione è confermata dalla conseguente perdita per l'imprenditore delle «misure premiali» previste dell'art.25.
- Il nuovo art.15 introduce il seguente meccanismo di «allerta esterna»:

Art. 15

Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati

1. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione delle imposte hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.

La legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, all'art. 30-sexies disciplina le nuove soglie di **segnalazioni dei creditori pubblici qualificati** ovvero l'obbligo a carico **dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione** di comunicare all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo i ritardi di pagamento, con l'invito a richiedere la composizione negoziata; la nuova disciplina prende il posto di quella – in parte diversa – contenuta nell'art. 15 del Codice della Crisi per cui, come è noto, è stata posticipata – ad opera del d.l. n. 118/2021 – l'entrata in vigore al prossimo 31 dicembre 2023.

Tali disposizioni sono state superate dal D.L. 118/2021 modificato dalla recentissima legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del d.l. 6 novembre 2021, n. 152 (artt. da 30-ter a 30-sexies)

Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria è di importo rilevante:

a) per l'agenzia delle entrate, quando **l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto**, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica (li.pe.) ...[...], **sia SUPERIORE:**

- a **euro 100.000** per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello iva relativa all'anno precedente **fino a 2.000.000 di euro;**

- non inferiore a **euro 500.000** per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello iva relativa all'anno precedente **fino a 10.000.000 di euro,**

- non inferiore a **euro 1.000.000**, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello iva relativa all'anno precedente **oltre 10.000.000 di euro;**

b) per l'istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore **è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;**

Tali disposizioni sono state superate dal D.L. 118/2021 modificato dalla recentissima legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del d.l. 6 novembre 2021, n. 152 (artt. da 30-ter a 30-sexies)

- c) **per l'agente della riscossione**, quando la sommatoria dei **crediti affidati per la riscossione** dopo la data di entrata in vigore del presente codice, auto dichiarati o definitivamente accertati e **scaduti da oltre novanta giorni** superi,
- per le imprese individuali, **la soglia di euro 500.000** e,
 - per le imprese collettive (snc, sas, sr, spa), **la soglia di euro 1.000.000**.

L'avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere inviato:

- a) **dall'Agenzia delle entrate**, contestualmente alla comunicazione di irregolarità...;
- b) **dall'Istituto nazionale della previdenza sociale**, entro **trenta giorni** dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, lettera b);
- c) **dall'agente della riscossione**, entro **sessanta giorni** dalla data di superamento delle soglie di cui al comma 2, lettera c).

Scaduto il termine di **novanta giorni** di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale [...], o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, **i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI**. [...]. **Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI**.

ALLERTA INTERNA ED ESTERNA ANTE D.L. 118/2021

Art.13, 24

«ALLERTA INTERNA»
adeguata verifica almeno
trimestrale degli indici che
diano evidenza della
sostenibilità dei debiti per
almeno i sei mesi successivi e
delle prospettive di continuità
aziendale per l'esercizio in
corso

(il D.L. 118/2021 ha rinviato il sistema di allerta «esterno» al 01/01/2024)
Sono istituite nuove SOGLIE per la segnalazione dei Creditori pubblici

La crisi peggiora e si esternalizza sull'Erario:

- Iva mensile/trimestrale;
- Inps DM10;
- Altre imposte in cartella...



mesi

Scattano gli indicatori interni (emanati dal CNDCEC)
applicati sui bilanci CEE periodici (almeno trimestrali)

Scattano le misure di ALLERTA ESTERNE
(PRESIDIO PUBBLICO):

Art.15 : AdE immediato

Inps : 30 giorni

AdeR: 60 giorni

Se in 90 giorni non si dimostra la
capacità/volontà ad adempiere, **obbligo
di comunicazione all'OCRI**

...dai 3 ai 6 mesi di tempo per
depositare una procedura a
seconda se tramite OCRI od in
proprio (art.24)

...30 giorni di tempo per i Sindaci
/Revisori per inviare comunicazione
scritta (PEC) al C.d.A.
Se entro in successivi 60 giorni non
accade nulla, **obbligo di segnalazione
all'OCRI (art.24)**

ALLERTA INTERNA - MISUREPREMIALI

**ALLERTA ESTERNA – SANZIONE
CIVILE/PENALE**

• 2 – CENNI SULLE NOVITA' PREVISTE NEL D.L. 24/08/2021 n.118
IN TEMA DI «ALLERTA INTERNA ED ESTERNA»

La legge delega 155/2017
trova attuazione con il D.Lgs.
12.01.2019, n. 14
che introduce il
Codice della crisi
d'impresa e
dell'insolvenza (Ccii)
ha introdotto i nuovi
assetti organizzativi
delle imprese
Art. 2086 c.c.



G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019

L'art. 1 del DL 118/2021
rinvia l'introduzione dei
sistemi di allerta
previsti dal titolo II del
Ccii

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA E DI
RISANAMENTO AZIENDALE

Art. 1.


*Differimento dell'entrata in vigore
del Codice della crisi d'impresa*

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-*bis* e 2.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023.».

• IL DIFFERIMENTO DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA:



AL FINE DI TENERE CONTO DELL'ATTUALE STATO EMERGENZIALE CAUSATO DALLA PANDEMIA, AD APRILE 2021 IL MINISTRO DI GIUSTIZIA CARTABIA ISTITUISCE LA «**COMMISSIONE PAGNI**» AL FINE DI ELABORARE PROPOSTE DI INTERVENTI SUL «CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA» ED ARMONIZZARE LE NORME ALLA LUCE DELLA RATIO DELLA «DIRETTIVA INSOLVENCY» (19/1023)²³

- IL DIFFERIMENTO DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA:**

Gli steps delle nuove regole per la crisi d'impresa	
25 agosto 2021	Entra in vigore il nuovo dl 24 agosto 2018, n. 118 ad eccezione di alcune disposizioni (articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 che si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021)
25 agosto 2021	Entrata in vigore delle modifiche urgenti alla legge fallimentare (art. 20), nuova Convenzione di moratoria, nuovi Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, nuovi Accordi di ristrutturazione agevolati
24 settembre 2021	Entro 30 giorni entrata in vigore del dl 118/21 deve essere emanato il decreto Ministero della giustizia per definire contenuto e funzionamento della Piattaforma telematica nazionale per pre check-up imprese in crisi e accesso alla composizione negoziata. Da tale data, possibilità di iscrizione dei professionisti all'elenco dei negoziatori presso ogni Cciao
15 novembre 2021	Entrata in vigore: nuova Composizione negoziata della crisi d'impresa e regole correlate, disposizioni per la liquidazione del patrimonio, nonché nuovo concordato preventivo semplificato
31 dicembre 2021	Fino alla fine dell'emergenza epidemiologica, estensione termine concordato in bianco a 120+60 gg anche a imprese con istanza di fallimento pendente
16 maggio 2022	Differimento entrata in vigore norme del dlgs 14/2019 (Ccii) già fissate per il 1 settembre 2021
31 dicembre 2023	Differimento entrata in vigore del Sistema di allerta del Ccii (artt. 12 e ss)
31 dicembre 2022	Conversione del Concordato preventivo in bianco in piano di risanamento attestato



- ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

LE NOVITA' DEL D.L. 118/2021 IN SINTESI:

Composizione negoziata della crisi d'impresa	Inedito procedimento stragiudiziale su base volontaria, accessibile tramite "piattaforma unica nazionale", per il risanamento di tutte le imprese (senza limiti dimensionali) con presupposti per la prosecuzione (diretta o indiretta) dell'attività
Misure protettive e benefici della composizione negoziata	L'accesso alla composizione negoziata conferisce certezza agli atti compiuti in pendenza delle trattative ed esenta da taluni reati fallimentari, non limita i pagamenti. Sono concesse su istanza del debitore misure protettive come il divieto di acquisizione di diritti di prelazione, prosecuzione di azioni esecutive e cautelari, istanze di fallimento, risoluzione di contratti; il tutto sino a 120 gg e prorogabili al massimo sino a 240 gg
Esperto indipendente negoziatore della crisi	Introdotta la nuova figura di garanzia, da affiancare all'imprenditore, per agevolare le trattative volte al risanamento dell'impresa. L'esperto è nominato da una commissione istituita ad hoc presso la camera di commercio
Ruolo dell'organo di controllo	Segnalazione all'imprenditore della sussistenza dei requisiti per accedere alla composizione negoziata, con previsione di benefici premiali per i sindaci che si attivano tempestivamente
Concordato liquidatorio semplificato	Introdotta la procedura semplificata, attivabile in caso di insuccesso delle trattative di composizione assistita, senza fase di ammissione e di votazione. Il tribunale verifica la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura, nomina un ausiliario e chiede all'esperto un parere sui risultati della liquidazione e sulle eventuali garanzie offerte. Il concordato viene omologato se la proposta rispetta l'ordine delle cause legittime di prelazione, il piano è fattibile e non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare assicurando comunque un'utilità a ciascun creditore.
Altre misure	Sospensione degli obblighi di capitalizzazione e cause di scioglimento; anticipazione di alcune disposizioni agevolative previste dal d.lgs. 14/2019; estensione del termine massimo del CP "in bianco" (120+60gg) anche in pendenza di istanze di fallimento; improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione o fallimento di proposte di concordato omologate dopo il 1/1/2019

IMPORTANTE NOVITA' 

- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

OBIETTIVO:

*“FORNIRE ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ NUOVI STRUMENTI PER PREVENIRE L’INSORGENZA DI SITUAZIONI DI CRISI O PER AFFRONTARE E RISOLVERE TUTTE QUELLE **SITUAZIONI** DI SQUILIBRIO ECONOMICO-PATRIMONIALE **CHE**, PUR RIVELANDO L’ESISTENZA DI UNA CRISI O DI UNO STATO DI INSOLVENZA, **APPAIONO REVERSIBILI**”.*


Chi può accedere art. 2 dl 118/2021

L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

squilibrio che rende probabile crisi o insolvenza [no crisi irreversibile?]

+

ragionevole prospettiva di risanamento aziendale (anche indiretto)



- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**



Con il DL 118/2021
Viene inserito un nuovo «livello»
La continuità aziendale «assistita»
Secondo la Composizione negoziata Crisi



Circolare n. 19 del 2 agosto 2019

«La crisi viene così collocata all'interno del più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi, che costituisce oggi il perno della gestione e delle strategie dell'impresa»

«Il Codice della crisi muove dal presupposto che esistono **tre diverse situazioni di difficoltà dell'impresa**, che si prefigurano in orizzonti temporali diversi. A ciascuna di queste fasi corrispondono precisi criteri di gestione dell'impresa e strumenti di reazione di natura diversa»

«La [1] perdita di continuità aziendale,

1.1 CONTINUITA' ASSISTITA (CNC)

la [2] crisi e

l' [3] insolvenza.

La perdita di continuità aziendale riguarda la incapacità dell'impresa di continuare a operare, in un arco temporale definito, come entità in funzionamento. La crisi è lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza in un arco temporale ristretto. L'insolvenza riguarda l'incapacità del debitore ad assolvere regolarmente le proprie obbligazioni.»



- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

Chi gestisce la Cnc art. 2 dl 118/2021

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

L'esperto è:

- **soggetto indipendente che**
- **affianca l'imprenditore**
- **valuta le prospettive e la soluzione**
- **rassicura le parti interessate**
- **agevola gli accordi**

- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

Chi nomina l'esperto (art. 3 dl 118/2021)

6. La nomina dell'Esperto avviene ad opera di commissione ad hoc, costituita presso la CCIAA competente, che resta in carica 2 anni

composizione commissione

- A. 1 magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma nel cui territorio si trova la CCIAA ha ricevuto l'istanza;**
- B. 1 membro designato dal presidente della CCIAA presso cui è costituita la commissione**
- C. 1 membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la CCIAA che ha ricevuto l'istanza**

- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

IL DECRETO MINISTERIALE ATTUATIVO DEL 28/09/2021 DEFINISCE NELLA **SEZIONE 1** IL **NUOVO TEST PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO** CHE ATTUALMENTE DIVIENE **L'UNICO INDICE DI «ALLERTA INTERNA» APPROVATO** CHE QUALUNQUE IMPRENDITORE PUO' CALCOLARSI A LIVELLO «AUTODIAGNOSTICO» IN AUTONOMIA CON I SUOI CONSULENTI. EMERGE UNA FORTE SPINTA VERSO UN RITORNO AD UNA «GESTIONE PRIVATISTICA» DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA DELL'IMPRENDITORE, RISPETTO ALL'APPROCCIO GIURISDIZIONALE - ANTIABUSO PREVISTO NEL C.C.I.I. (CON L'ALLERTA ESTERNA «FORZATA», L'OCRI E LA SEGNALAZION AL P.M.).

ItaliaOggi Venerdì 1 Ottobre 2021 **31**

DIRITTO E IMPRESA

Firmato il decreto del ministero della giustizia che detta le regole della negoziazione assistita

Crisi d'impresa, pronti i test

Autodiagnosi per verificare lo stato di salute aziendale

Il contenuto del decreto attuativo	
Sezione I	Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento - disponibile on line
Sezione II	Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza
Sezione III	Protocollo di conduzione della composizione negoziata
Sezione IV	La formazione degli esperti
Sezione V	La piattaforma e relativi allegati
Allegato 1	Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate",
Allegato 2	Istanza on line
Allegato 3	Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata



Ministero della Giustizia
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI ECONOMICI
 UFFICIO II - CODICE PROFESSIONALE ED ALBI
 Il Direttore generale,

VISTO il decreto legge 24 agosto 2021, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 2021, n. 202, inteso "Adattare urgenti le materie di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché adattare norme argenti le materie di giustizia", nella parte in cui istituisce e disciplina il procedimento di "Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa";

VISTO, in particolare, l'articolo 3, commi 2 e 4, a norma del quale, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 116, sono da definire "il contenuto della piattaforma, le liste di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico", ed è prevista la specifica formazione al possesso della quale è subordinata l'iscrizione degli esperti indipendenti nell'elenco di cui al comma 3;

VISTO, altresì, l'articolo 5, comma 2, a norma del quale, con il medesimo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, è definito il contenuto del modello di cui al comma 1, per la presentazione dell'istanza di iscrizione dell'esperto indipendente;

VISTO, ancora, l'articolo 27, a norma del quale "Gli articoli 2 e 3, commi 4, 7, 8 e 9 e gli articoli da 4 a 19 si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021";

VISTA la nota prot. DAG 6052876 del 27 settembre 2021, con la quale l'Ufficio Legislativo di questo Ministero ha trasmesso, per la valutazione di competenza, in vista dell'adozione del decreto dirigenziale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 116, "il documento proponente nell'ambito del lavoro della Commissione di studio istituito dalla Ministero della giustizia con decreto del 22 aprile 2021";

RILEVATO che il documento è composto da cinque sezioni - rispettivamente concernenti Sezione I "Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento" (disponibile on line, Sezione II "Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza", Sezione III "Protocollo di conduzione della composizione negoziata", Sezione IV "La formazione degli esperti", Sezione V "La piattaforma" - e tre allegati - a loro volta concernenti Allegato I "Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate", Allegato 2 "Istanza on line", Allegato 3 "Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata";

RILEVATO che la sezione e gli allegati predetti intenzionalmente recepiti le migliori pratiche diffuse in materia di risoluzione consensuale della crisi di impresa.

IL NUOVO TEST sostituisce di fatto gli INDICI di ALLERTA della crisi del CNDCEC

• **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

L'entità del debito che deve essere ristrutturato

debito scaduto <i>(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)</i>	0,00 €	+
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	0,00 €	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	0,00 €	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni <i>(per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)</i>	0,00 €	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	0,00 €	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	0,00 €	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	0,00 €	-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	0,00 €	-
TOTALE A	0,00 €	

I flussi annui al servizio del debito

stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	0,00 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	0,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	0,00 €	-
TOTALE B	0,00 €	

Risultato finale del TEST A/B A/B

Presupposto fondamentale:
EBITDA/MOL > 0 (azienda
«economicamente sana» nel
biennio futuro)




Il TEST, con tutti i suoi limiti, permette una «veloce» misurazione del **«grado di difficoltà del risanamento»** in termini di: - n.anni per estinguere il DEBITO; - volume del DEBITO da ristrutturare; - entità di eventuali stralci del DEBITO NECESSARI o conversione in EQUITY.

- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

A cosa serve il test

Liquidare (in senso stretto) o risanare (con “continuazione del business” in capo a terzi) ?




Dipende forbice tra CF e CL:

Prospettiva di liquidare *tout court* prevale quando

incrementi patrimoniali > rispetto a quelli realizzabili in condizioni di funzionamento

- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

Il portale web nazionale di Unioncamere per ricevere le istanze telematiche è aperto dal 14/11/2021 all'indirizzo : <https://composizionenegoziata.camcom.it>




La crisi d'impresa e la nuova composizione negoziata

La piattaforma nazionale a supporto delle imprese in difficoltà

La **composizione negoziata** consente all'imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento dell'impresa con il supporto di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori e altri soggetti interessati.

Scopri come funziona

- Preparazione dell'istanza
- Inserimento di tutti i documenti da allegare all'istanza
- Invio dell'istanza
- Presa in carico dell'istanza



La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi

La
pi
pi



La Piattaforma

Un unico luogo per gestire le istanze e i documenti da parte di tutti i soggetti coinvolti



- Nomina dell'Esperto
- Invitare Professionisti/Soggetti
- Aprire trattative riservate
- Controlli formali sull'istanza

Al portale possono accedere con lo SPID tutti i legali rappresentanti di aziende iscritte al registro delle imprese.

- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

CHI E' L'ESPERTO E CHE FA

ART. 2, CO. 2

Agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

ART. 5, CO. 5

Accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica.

Se ritiene siano concrete **incontra le altre parti interessate e prospetta le possibili strategie di intervento** fissando i successivi incontri

ART. 11, CO. 1

Quando è **individuata una soluzione idonea al superamento** della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente concludere una soluzione prevista dallo stesso art. 11: strumenti interni alla CNC o strumenti concorsuali

UN CONSULENTE TERZO - MEDIATORE CHE ESPRIME IL PROPRIO PARERE PER RAGGIUNGERE LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI
E DEFINIRE/OMOLOGARE UNO STRUMENTO DI RISTRUTTURAZIONE .

- L'Esperto della C.N. non è un «curatore», non è un «advisor» e neanche un «asseveratore» (la legge non gli addossa neanche le responsabilità dell'attestatore). L'esperto non risponde della «veridicità dei dati contabili» né tantomeno della «fattibilità del piano», ma è tenuto solo ad esprimere dei giudizi di «coerenza del piano» in alcuni momenti della C.N.

- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**


L'esperto «facilitatore» della Cnc

Gli esperti della negoziazione assistita	
Cosa fa	Agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di recupero della continuità aziendale, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa
Com'è scelto	Da un elenco presso ciascuna Cciaa di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano a cui fare istanza per l'iscrizione
Chi è	Dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati e consulenti del lavoro con esperienza e 5 anni iscrizione albo, ovvero altri soggetti che hanno i presupposti ex art. 3, co. 3 dello schema di decreto legge. Tutti devono avere maturato specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da emanarsi
Quali requisiti	Deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399 c.c. e non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista o gli associati non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente
Quale compenso	Determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo gli scaglioni dell'art. 16 dello schema di dl. Non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00

- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

Il ruolo dell'esperto «facilitatore» della Cnc

Attività esperto indipendente	Riferimento D.L. 118/2021
Analisi preliminare	<p><u>Art. 5, co. 5, primo periodo:</u> "L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti".</p> <p><u>Art. 5, co. 5, terzo periodo:</u> "Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata".</p>
Attività di mediazione	<p><u>Art. 5, co. 5, secondo periodo:</u> "Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata .</p> <p><u>Art. 10, co. 2:</u> "L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente".</p>



- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

Il ruolo dell'esperto «facilitatore» della Cnc

Attività esperto indipendente	Riferimento D.L. 118/2021
<p>Attività di vigilanza</p>	<p><u>Art. 9, co. 2:</u> "L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento".</p> <p><u>Art. 9, co. 3:</u> "L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, <u>lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo</u>".</p> <p><u>Art. 9, co. 4:</u> "Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, <u>può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese</u>. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria".</p> <p><u>Art. 9, co. 5:</u> "Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6".</p>
<p>Intervento in caso di misure protettive</p>	<p><u>Art. 7, co. 4:</u> "All'udienza il tribunale, <u>sentite le parti e l'esperto</u> e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, <u>se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile</u> e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e <u>sentito l'esperto</u>, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori".</p> <p><u>Art. 7, co. 5:</u> "Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni".</p> <p><u>Art. 7, co. 6:</u> "Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, <u>sentite le parti interessate</u>, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti".</p>

- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

Il ruolo dell'esperto «facilitatore» della Cnc

Attività esperto indipendente	Riferimento D.L. 118/2021
<p>Partecipazione consultazioni sindacali</p>	<p><u>Art. 4, co. 8:</u> "Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, <u>se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di</u></p> <p><u>una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto".</u></p>
<p>Relazione finale</p>	<p><u>Art. 5, co. 8:</u> "Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti".</p> <p><u>Art. 11, co. 1, lett. a):</u> "1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:</p> <p>a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (...)"</p> <p><u>Art. 18, co. 3:</u> "Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti</p> <p><u>la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4 -bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto".</u></p>

- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

Il ruolo dell'esperto «facilitatore» della Cnc

Attività esperto indipendente	Riferimento D.L. 118/2021
	<p><u>Art. 11, co. 1, lett. c:</u> "1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:</p> <p>(...)</p> <p>c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)".</p>
Intervento in sede di conclusione delle trattative	<p><u>Art. 14, co. 4:</u> "In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. (...)</p>
Imprese sotto soglia	<p><u>Art. 17, co. 6:</u> "Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3".</p>

• LA FORMAZIONE DELL'ELENCO E DELL'ESPERTO

Riferimenti:

Art. 3, co. 3, art. 3 co. 4 dl 118/2021
DM Giustizia 28.9.2021

- Obbligatoria una formazione ad hoc
- Esperienza nella crisi d'impresa
- Conoscenza delle tecniche di mediazione

Commercialisti ed avvocati iscritti da almeno 5 anni, che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della strutturazione aziendale e della crisi d'impresa

Consulenti del lavoro iscritti da almeno 5 anni, che documentano di aver concorso almeno in 3 casi alla conclusione di accordi ex 182 bis LF omologati, o piani attestati art.67 LF, o concordati in continuità ex art. 186 bis LF omologati.

L'iscrizione all'elenco degli esperti è subordinato anche al superamento del corso di formazione di n.55 ore previsto dal D.M.

La formazione unitaria per l'iscrizione degli esperti negoziatori		
<i>Argomento</i>	<i>Ore</i>	<i>Chi può essere docente</i>
Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi	4	avvocato o professore universitario in materie giuridiche, dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali, avente competenza in ambito di diritto della crisi d'impresa
Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all'intervento giudiziale	4	avvocato o professore universitario in materie giuridiche, magistrato anche a riposo, avente competenza in ambito di diritto della crisi d'impresa, con particolare riguardo alle tematiche dei contratti e del processo
La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma	3	dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali
La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento	5	dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali
La redazione di un piano di risanamento	5	dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali, avente competenza in ambito di crisi d'impresa

• LA FORMAZIONE DELL'ELENCO E DELL'ESPERTO

Riferimenti:

Art. 3, co. 3, art. 3 co. 4 dl 118/2021
DM Giustizia 28.9.2021

- Obbligatoria una formazione ad hoc
- Esperienza nella crisi d'impresa
- Conoscenza delle tecniche di mediazione

La formazione unitaria per l'iscrizione degli esperti negoziatori		
Argomento	Ore	Chi può essere docente
il protocollo di conduzione della composizione negoziata	7	avvocato, dottore commercialista e esperto contabile, consulente del lavoro, professore universitario in materie giuridiche, economiche o aziendali, avente competenza in materia di crisi d'impresa
La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell'esperto e le competenze.	10	chi ha entrambi i requisiti previsti dall'art. 18 DM 180/2010 per i formatori teorici e pratici in materia di mediazione e competenza in diritto dell'impresa e dei contratti commerciali o della crisi d'impresa
Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie	4	avvocato, dottore commercialista e esperto contabile, professore universitario in materie giuridiche, economiche o aziendali, funzionario della Banca d'Italia, avente competenza in ambito della normativa e regolamentazione bancaria
Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali Ore 4	4	avvocato, consulente del lavoro, professore universitario in materie giuridiche, magistrato anche a riposo, avente competenza in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale e delle relazioni industriali
La stima della liquidazione del patrimonio	4	dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali
L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell'articolo 11	5	avvocato o professore universitario in materie giuridiche, dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali, magistrato anche a riposo, avente competenza in ambito di diritto della crisi d'impresa

- **ESITO DELLE TRATTATIVE E CONCLUSIONI:**

Art. 11
(Conclusioni delle trattative)

1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:

- a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267/1942, in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)

2. L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del regio decreto n. 267/1942. La percentuale di cui all'articolo 182-septies, secondo comma, lettera c), è ridotta al sessanta per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.

3. L'imprenditore può, in alternativa:

a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267/1942:

b) proporre la domanda di concordato semplificato all'esito delle trattative per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto;

c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto n. 267/1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinate dagli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

**Soluzioni
stragiudiziali
all'interno
della C.N.**



**Conclusioni
delle
trattative e
soluzioni
percorribili**

**Solo in caso
di mancato
accordo tra
le parti**

• **ESITO DELLE TRATTATIVE E CONCLUSIONI :**

- **ART. 11, CO,1:** LA NUOVA COMPOSIZIONE DELLA CRISI PREVEDE VARIE SOLUZIONI CHE DIPENDONO DALLO STATO DELLA CRISI E DALLE ESIGENZE DELLA RISTRUTTURAZIONE

• **CONTRATTO MEDIATO**

concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce le misure premiali ex art. 14 se, secondo la relazione dell'esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni

• **ACCORDO INTERNO CNC**

Concludere **un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori e esperto** che produce gli effetti piano di risanamento attestato senza necessità dell'attestazione. .

• **CONVENZIONI DI MORATORIA**

Concludere una **convenzione di moratoria** ex art. 182-octies l.f.

• **STRUMENTI CONCURSUALI**

- domandare l'**omologazione** di un **accordo di ristrutturazione dei debiti** ex artt. 182-bis , 182-septies e 182-novies l.f. con percentuale negli ard estesi ridotta al 60% per cento
- predisporre il **piano attestato** di risanamento
- proporre domanda di **concordato semplificato** ex art.18 dl 118/21
- accedere comunque ad **una delle procedure della l.f.** (concordato preventivo in continuità e liquidatorio (art. 186-bis e 160) o dell'**amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in crisi

• IL CONCORDATO SEMPLIFICATO :

Art. 18

(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)

1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi

2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni.

**GRANDE
NOVITA' :**

**I creditori
sociali NON
votano !**

*Concordato
semplificato in
caso di
insuccesso delle
trattative*

**Non sussiste
una soglia di
% minima di
pagamento
al chirografo!**

- **IL CONCORDATO SEMPLIFICATO:**

Art. 18

(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)

5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

7. Il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173, 184, 185, 18, 217-bis e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

La proposta deve essere migliorativa rispetto al fallimento ! («cram down» automatico?)

Concordato semplificato in caso di insuccesso delle trattative

Il rischio di ABUSO della norma sarà da valutarsi nei primi anni di applicazione!

- **ULTIMISSIME NOVITA' SULL'ALLERTA ESTERNA (L.29/12/2021 n.233):**


Nuove integrazioni alla procedura di composizione negoziata della crisi:

Il Legislatore, con la **legge 29 dicembre 2021, n. 233** di conversione del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, ha integrato (più specificamente attraverso gli artt. da 30-ter a 30-sexies) in alcuni punti la disciplina della composizione negoziata della crisi d'impresa, contenuta nel d.l. n. 118/2021 (convertito con legge n. 147/2021).

Gli artt. da **30-ter a 30-quinquies** riguardano la **piattaforma telematica** (disciplinata dall'art. 3 del d.l. n. 118/2021) che l'imprenditore è chiamato ad utilizzare per avviare la procedura di composizione negoziata della crisi, con la richiesta di nomina dell'esperto.

L'art. **30-sexies** disciplina **le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati** ovvero l'obbligo a carico **dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione** di comunicare all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo i ritardi di pagamento, con l'invito a richiedere la composizione negoziata; la nuova disciplina prende il posto di quella – in parte diversa – contenuta nell'art. 15 del Codice della Crisi per cui, come è noto, è stata posticipata – ad opera del d.l. n. 118/2021 – l'entrata in vigore al prossimo 31 dicembre 2023.

- **ULTIMISSIME NOVITA' SULL'ALLERTA ESTERNA (L.29/12/2021 n.233): :**



Art. 30-ter. (Interoperabilita' tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati). - 1. La piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, e' collegata alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche di dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'agente della riscossione.

2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche di dati di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.

3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarita' del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti che trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento.

- **ULTIMISSIME NOVITA' SULL'ALLERTA ESTERNA (L.29/12/2021 n.233): :**

Vengono istituite nuove soglie di «allerta esterna» dei creditori pubblici qualificati notevolmente più stringenti rispetto alle precedenti

Per i contributi INPS prima era il ritardo di più di 6 mesi... per oltre il 50%... e con una soglia di € 50.000

Per l'I.v.a. le soglie erano legate a soglie di fatturato (30% dei ricavi) da scaduti di € 25.000 ad € 100.000

Per l'A.d.E.R. le soglie erano solo 2: ditte individuali cartelle > € 500.000 e per le società > €1.000.000

Art. 30-sexies. (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati). - 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;

c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

- **ULTIMISSIME NOVITA' SULL'ALLERTA ESTERNA (L.29/12/2021 n.233): :**

I Creditori pubblici qualificati saranno obbligati ad **inviare le segnalazioni rilevanti via PEC – Racc.A/R all'imprenditore ed al Collegio Sindacale, invitando l'impresa, se sussistono i presupposti della crisi, a richiedere la composizione negoziata.**

A dispetto del precedente modello di «allerta esterna», le maglie sono molto più stringenti come soglie, ma il meccanismo lascia all'imprenditore l'autonomia decisionale di adire alla composizione negoziale, senza alcuna forzatura o «sanzione» come era previsto nel C.C.I.I. (Ocri – Procura). Il sistema bancario «sembra per ora» non essere più obbligato a segnalare nulla.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:
a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;

c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022».

Il ruolo fondamentale sarà anche del Collegio Sindacale, laddove nominato, il quale invitato dalle segnalazioni di cui sopra, ex art. 15 DL 118/21, dovrà monitorare il TEST periodicamente ed «invitare» l'organo amministrativo a richiedere la Composizione Negoziata qualora sussistano i presupposti entro 30 gg, pena l'aggravio delle sue responsabilità ex art. 2407 cc.

In conclusione, nel prossimo biennio 2022-2023 tutte le imprese italiane, in particolare le P.M.I., avranno la necessità di avvicinarsi al mondo della «**pianificazione strategica**», dotandosi di adeguati sistemi di «**controllo di gestione**» e di analisi dei «**flussi di tesoreria aziendale**» prospettici.

L'evoluzione compiuta con il nuovo **D.L. 118/2021** se da un lato condurrà all'eliminazione del meccanismo delle «*misure di allerta esterne*» inizialmente previste dal C.C.I.I. (ante Covid19), evidenziando di fatto un ritorno ad un approccio «privatistico» alla gestione della crisi, potrebbe diversamente rappresentare (a partire dall'autodiagnosi effettuata con il TEST del D.M. e con le nuove «segnalazioni soft» dei creditori pubblici), una vera e nuova occasione per le PMI italiane, e per i loro consulenti, per evolvere la cultura della prevenzione della crisi.

Un processo di mutamento culturale ormai irreversibile, soprattutto superati gli effetti della pandemia, che necessariamente dovrà coniugarsi da parte delle imprese e dei suoi consulenti con la diffusione di una sempre più convinta **cultura del rischio e del controllo** a salvaguardia della continuità aziendale e della prevenzione delle situazioni di crisi aziendali.

Grazie dell'attenzione

Andrea Birini